



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Approvato nella seduta del Consiglio Accademico del 23 luglio 2019
Prot. Nr. 05/CA/2019

e adottato con Decreto del Direttore n 20/2019 del 04/09/2019



INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI	3
ART. 1 – DIPARTIMENTI E ISTITUTI	3
ART. 2 – COLLEGIO DEI PROFESSORI.....	3
ART. 3 COMPOSIZIONE E ADEMPIMENTI	3
ART. 4 – SEDE DI RIUNIONE.....	4
ART. 5 – CONVOCAZIONE.....	4
ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO	5
ART. 7 – DELIBERAZIONI	5
ART. 7 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO	6
ART. 8 – SEGRETARIO	6
ART. 9 - CONTENUTO DEL VERBALE	6
ART. 10 – RETTIFICHE E APPROVAZIONE DEL VERBALE	6
ART. 11 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO	7
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI.....	7
TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI (MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO)	7
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	7
ART. 2 INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	7
ART. 3 ELETTORATO ATTIVO.....	7
ART. 4 ELETTORATO PASSIVO	7
ART. 5 CANDIDATURE.....	8
ART. 6 COMMISSIONE ELETTORALE	8
ART. 7 – VOTAZIONI	8
ART. 8 OPERAZIONI DI VOTO.....	9
ART. 9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.....	9
ART. 10 RICORSI.....	9
ART. 11 NOMINA DEGLI ELETTI	10
ART.12 – INCOMPATIBILITÀ.....	10
ART. 13 – DECADENZA ED ELEZIONI SUPPLETIVE	10
ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	10



TITOLO I – DEFINIZIONI

ART. 1 – DIPARTIMENTI E ISTITUTI

In NABA – Nuova Accademia di Belle Arti (di seguito denominata NABA o Accademia), l'organizzazione accademica si articola in ambiti disciplinari definiti Dipartimenti, come previsto dalle normative ministeriali, e in strutture organizzative definite Istituti, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi che ad essi afferiscono.

Dipartimenti e Istituti si articolano in:

DIPARTIMENTI

Dipartimento di ARTI VISIVE	Scuola di PITTURA
Dipartimento di PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE	Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
	Scuola di NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
	Scuola di SCENOGRAFIA

ISTITUTI

- Istituto Corsi Accademici di Primo Livello (a cui afferiscono tutti i trienni)
- Istituto Corsi Accademici di Secondo Livello (a cui afferiscono tutti i bienni e i PhD)
- Istituto Corsi Master di I e II livello (a cui afferiscono tutti i corsi Master)
- Istituto Corsi Liberi e Internazionali (a cui afferiscono i corsi liberi e internazionali)

ART. 2 – COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Ai sensi dell'art. art. 16 del Regolamento Generale, approvato con protocollo nr 01/Reg Gen in data 05/05/2008 e successive modificazioni, fanno parte del Collegio dei Professori tutti i docenti di ruolo e i docenti titolari di insegnamento.
2. Il Collegio de Professori ha durata triennale.

ART. 3 COMPOSIZIONE E ADEMPIMENTI

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti titolari di insegnamento in servizio presso l'Istituzione, inclusi i Course Leader e i Program Leader, anche con contratto a tempo determinato, dagli Assistenti e da una rappresentanza di professori a contratto.
2. La rappresentanza dei professori a contratto viene determinata tramite elezioni. L'eleggibilità e determinata dai seguenti criteri:
 - a. Incarico minimo di un modulo semestrale nell'Anno Accademico in corso al momento delle elezioni
 - b. Esperienza di almeno tre anni di insegnamento presso NABA, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni (incluso anche l'Anno Accademico di emanazione del Bando).
3. La rappresentanza eletta sarà composta da 10 docenti, di cui:



- a. N. 2 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Arti Visive, Scuola di Pittura
- b. N. 6 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Progettazione di Arti Applicate, Scuola di Progettazione artistica per l'impresa (2 docenti per i corsi di Design; 2 docenti per i Corsi di Grafica; 2 docenti per i corsi di Fashion Design)
- c. N. 1 Docente esterno afferente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di Nuove Tecnologie
- d. N. 1 Docente esterno afferente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Scuola di Scenografia.

I professori a contratto partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale; non concorrono altresì a costituire l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti in Consiglio Accademico.

4. Al Collegio dei professori possono assistere ed intervenire due studenti a ciò designati dalla Consulta degli studenti.
5. Il Collegio dei Professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
6. Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico, in particolare:
 - a. propone al Consiglio Accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'istituzione;
 - b. partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca;
 - c. elabora e sviluppa il dibattito riguardante l'immagine artistica e culturale esterna dell'istituzione;
 - d. promuove iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo delle diverse discipline delle arti;
 - e. analizza, avvalendosi del supporto dell'ufficio Academic Process, gli esiti della didattica ed il funzionamento dei progetti formativi ovvero della progettazione dei corsi e fornisce, attraverso una relazione sullo stato dell'Istituzione presentata dal Direttore all'inizio di ogni anno accademico, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta.
 - f. ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico scientifico formulata anche da parte dalle strutture scientifiche di riferimento.
 - g. elegge i rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico.

ART. 4 – SEDE DI RIUNIONE

1. Le sedute del Collegio dei Professori si svolgono presso la sede dell'Accademia.

ART. 5 – CONVOCAZIONE

1. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, in via ordinaria due volte l'anno, una volta all'inizio ed una alla fine dell'anno accademico. Ulteriori convocazioni sono a discrezione del Direttore.
2. Il Collegio dei Professori è convocato, inoltre, su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.



3. La convocazione dei Professori va disposta dal Direttore con avviso affisso all'albo dell'Accademia. Il Direttore può utilizzare ogni ulteriore mezzo per la diffusione della convocazione.
4. Sono ammesse alla riunione persone esterne invitate dal Collegio in merito a particolari temi o problematiche riguardanti l'Accademia, senza diritto di voto. La loro presenza si conclude con l'esaurimento del punto all'o.d.g. per il quale sono state invitate.
5. La lettera di convocazione del Collegio, completa del relativo o.d.g., viene affissa all'albo delle sedi dell'Istituzione con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla seduta. Eventuali relazioni e/o documenti relativi all'o.d.g. sono messi a disposizione dei componenti in apposita sede unitamente alla lettera di convocazione. In caso di sopraggiunte problematiche da discutere con urgenza, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta fino a 24 ore prima della riunione.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO

1. I componenti il Collegio firmano la propria presenza in entrata e in uscita su un apposito foglio da allegare al verbale.
2. Dopo una tolleranza di 15 minuti rispetto all'orario di inizio si dà corso alla verifica della presenza del numero legale, anche attraverso appello nominale. Eventuali assenze e/o ritardi o uscite anticipate dovranno essere giustificati al Direttore dell'Accademia.
3. La seduta è valida in presenza della metà più uno dei componenti. Non è ammessa delega sostitutiva della presenza.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Collegio su proposta del Presidente o di uno o più componenti.
5. In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale dietro richiesta di un componente del Collegio.
6. L'eventuale venir meno del numero legale durante lo svolgimento del collegio dà luogo alla sospensione della seduta da parte del Presidente, il quale - trascorsi 15 minuti senza che sia possibile la ricostituzione del numero legale - dichiara sciolta la seduta.
7. Il Presidente concede la parola seguendo l'ordine delle iscrizioni.
8. Tutti i membri del collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

ART. 7 – DELIBERAZIONI

1. Le delibere del Collegio sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a valutazioni su persone oppure a questioni personali riguardanti qualcuno dei componenti, per le quali l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto. Nei casi di voto segreto si istituisce un apposito seggio elettorale.
2. Ciascuna delibera va considerata approvata se supportata da voto unanime o dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità fra due votazioni opposte prevale il voto del Presidente. A seguito di ciascuna votazione il Presidente ne proclama gli esiti.
3. Eventuali emendamenti alle proposte di delibera vanno presentati per iscritto.
4. Proposte o argomenti già deliberati non possono più costituire oggetto di discussione da parte del Collegio nell'ambito della stessa seduta.



ART. 7 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Presidente del Collegio è il Direttore dell'Accademia, e provvede a:
 - a. assicurare il corretto e proficuo funzionamento del Collegio dei Professori
 - b. proporre un calendario di massima per le sedute ordinarie all'inizio dell'anno accademico;
 - c. convocare il Collegio;
 - d. rispondere ad eventuali interrogazioni dei componenti del Collegio;
 - e. aprire e chiudere la seduta;
 - f. moderare la discussione e curare l'ordinato svolgersi dei lavori, stabilendo la sequenza delle votazioni.
 - g. nominare un segretario tra i membri del collegio.
2. Il Presidente può nominare un Vice Presidente all'interno del Collegio dei Professori che lo supplisce, nei casi di impedimento o di assenza, in tutte le sue funzioni, eccetto per quelle espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

ART. 8 – SEGRETARIO

1. Il Segretario viene designato dal Presidente del Collegio nella prima riunione utile all'inizio dell'anno accademico. La nomina di Segretario ha la durata di un intero anno accademico e può essere inoltre incentivata.

ART. 9 - CONTENUTO DEL VERBALE

1. Il verbale deve dare un fedele resoconto dell'andamento dei lavori svolti durante la seduta del collegio e deve riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e l'esito delle votazioni.
2. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti vanno riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascuno.
3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché forniti per iscritto al segretario nell'ambito della seduta.

ART. 10 – RETTIFICHE E APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Ferma restando l'immediata esecutività delle delibere adottate, l'approvazione del verbale avviene nella successiva riunione del Collegio dei Professori, come primo punto all'o.d.g.
2. La verbalizzazione avviene secondo la seguente procedura: entro 15 giorni dalla seduta del Collegio dei Professori, il Segretario trasmette tramite e-mail la prima stesura del verbale, completa dei relativi allegati, atti e deliberazioni, che ne costituiscono parte integrante, ai componenti del Collegio; in modo da consentire la possibilità di richiedere entro 5 giorni - per iscritto - eventuali rettifiche e/o integrazioni. Trascorsi i cinque giorni senza ulteriori richieste di rettifiche o integrazioni il verbale è considerato approvato e viene sottoscritto dal Segretario e del Presidente, prima della definitiva approvazione nella seduta successiva. I verbali, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente sono archiviati presso gli uffici istituzionali (Academic Process) dell'Accademia.
3. Eventuali osservazioni al verbale vanno comunicate per iscritto al Direttore entro la seduta successiva del Collegio, al cui ambito si rimanda la discussione.



ART. 11 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali proposte di modifica del Regolamento vengono presentate per iscritto al Presidente del Collegio. Per l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza del Collegio. Le proposte deliberate sono inoltrate al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico per la possibile adozione.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione.

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI (MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO)

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio Accademico di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti.

ART. 2 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale, approvato con protocollo nr 01/Reg Gen in data 05/05/2008 e successive modificazioni, la componente docente del Consiglio Accademico è costituita da due docenti designati dal Collegio dei Professori.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei due docenti nel Consiglio Accademico sono indette dal Direttore con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, il Collegio dei Professori provvederà a indicare eventuali sostituzioni che rimarranno in carica fino al termine del mandato.
3. La componente dei docenti nel Consiglio Accademico che si andrà a costituire avrà un mandato triennale.

ART. 3 ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo è riservato a tutti i membri del Collegio dei Professori, aventi diritto di voto.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo di Istituto, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni; e resta affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

ART. 4 ELETTORATO PASSIVO

1. Possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico i docenti in seno al Collegio dei Professori che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere in servizio presso l'Accademia;
 - b. aver maturato esperienza didattica anche in altre Accademie o altre Istituzioni equivalenti, nazionali o internazionali, pari ad almeno tre anni nel ruolo di docente;
 - c. comprovata esperienza didattica e/o scientifica e/o professionale in ambiti nazionali o internazionali.



ART. 5 CANDIDATURE

1. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, nei tempi e nei modi indicati nel Decreto del Direttore.
2. Le candidature devono pervenire mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, e corredata da un curriculum vitae; possono inoltre essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa.
3. Contestualmente al ricevimento della candidatura e al più tardi cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale espone all'albo dell'Accademia il materiale relativo alle candidature che rimane a disposizione dell'elettorato attivo.

ART. 6 COMMISSIONE ELETTORALE

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei Professori al proprio interno.
2. La Commissione è costituita da tre docenti non candidati e nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
3. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:
 - a) redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;
 - b) verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;
 - c) pubblicare all'albo l'elenco dei candidati, corredato di curriculum, entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature;
 - d) esaminare i ricorsi sulle candidature;
 - e) curare la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - f) curare le operazioni preliminari al voto: controllo dei locali e dell'urna; predisposizione delle schede elettorali e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g) presidiare il seggio e curare l'organizzazione e la gestione delle operazioni di scrutinio;
 - h) curare la compilazione dei verbali;
 - i) esaminare i ricorsi e l'eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti;
 - j) proclamare i candidati eletti
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
5. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura. In tal caso, si provvede alla sostituzione all'atto della presentazione della candidatura.

ART. 7 – VOTAZIONI

1. Le votazioni sono valide in prima consultazione, se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto (con arrotondamento per difetto qualora gli aventi diritto al voto siano in numero dispari).
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, ferme restando le candidature già presentate, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo il giorno lavorativo successivo.
3. In seconda votazione, le elezioni sono valide indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.



ART. 8 OPERAZIONI DI VOTO

1. Le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei Professori.
2. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente della Commissione Elettorale e deve apporre la firma affianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
3. Il voto è individuale e segreto.
4. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda.
5. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili (due). Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata; se non rispetta le norme per la rappresentanza di genere.
7. I candidati sono eletti in base a voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle
8. I componenti della Commissione Elettorale, dietro richiesta dell'elettore che ritenga di essere incorso in errore nell'espressione del voto prima di aver riposto la scheda nell'urna, provvedono all'annullamento della scheda distruggendola all'istante riconsegnando all'elettore una nuova scheda elettorale.

ART. 9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni.
2. Al termine dello scrutinio, il presidente della Commissione Elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
3. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene redatto relativo verbale sottoscritto da Presidente e Segretario della Commissione Elettorale.
4. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato dalla Commissione Elettorale all'ufficio Academic Processes che ne cura l'archiviazione.
5. Risultano eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in ordine decrescente.
6. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio complessivamente prestato o, in caso di ulteriore parità, la minore anzianità anagrafica.
9. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Accademia entro il giorno successivo quello della votazione.

ART. 10 RICORSI

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale, la proclamazione degli eletti si intende confermata.



ART. 11 NOMINA DEGLI ELETTI

1. I docenti eletti nel Consiglio Accademico vengono nominati con Decreto del Direttore.
2. Il mandato è triennale e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

ART.12 – INCOMPATIBILITÀ.

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della R.S.U. dell'Accademia e i rappresentanti sindacali.

ART. 13 – DECADENZA ED ELEZIONI SUPPLETIVE

1. I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità. In tal caso, come pure in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria sono indette le elezioni suppletive.
3. Le elezioni suppletive si svolgono con le stesse modalità delle elezioni della componente docente del Consiglio Accademico, come da presente Regolamento.
4. Il mandato dei neo-eletti da elezione suppletiva dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo. Non si considera computabile, ai fini dei requisiti della candidabilità in successive elezioni, il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nei giorni delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.